

ON.LE TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE DEL LAVORO

RICORSO

della Prof **ALCANTRA Maria Grazia**, codice fiscale LCNMGR67A65C351W, nata a Catania il 25/01/1967, ivi residente in via Luigi Galvani n. 8, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone n. 53, CAP 00187, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mingiardi del Foro di Catania, codice fiscale MNGGPP62C27B428M, con domicilio digitale giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it e fax numero 095-506650, che la rappresenta e difende per procura speciale in foglio allegato al presente atto - **ricorrente**

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, codice fiscale 80185250588, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, codice fiscale 80012100824, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

* * * * *

Il M.I.U.R., con D.D.G. 24/09/2012 n. 82 (All. 1), bandiva il concorso su base regionale per titoli ed esami per la copertura di posti a cattedra nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado.

La Prof. Alcantra Maria Grazia presentava la domanda on line (All. 2) dichiarando i titoli valutabili -così come previsto dal bando- e partecipava al predetto concorso, sostenendo le relative prove d'esame in Sicilia per la classe di concorso Scuola primaria (All. 3). Successivamente, avendo ricevuto in data 21/11/2012 il verbale dell'accertamento dell'invalidità civile con decorrenza dal 23/03/2012, trasmetteva la certificazione rilasciata dalla Commissione Medica (All. 4, 5 e 6).

All'esito della graduatoria provvisoria ed in ben tre successive versioni della graduatoria definitiva del 16/04/2014 (All. 7), del 3/6/2014 (All. 8) e del 07/07/2014 (All. 9), veniva riconosciuta alla ricorrente la posizione di riservista, collocata prima al 119 e poi al 121 posto della graduatoria, nonché **terza riservista in graduatoria, con il conseguente diritto all'immissione in ruolo dal 01/09/2014**, per il riconoscimento della Commissione e dell'USR Sicilia.

L'USR Sicilia, in seguito, rettificava e riapprovava la graduatoria, con decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Sicilia MIUR.AOODRSI Reg.Uff. prot. n.



14099/USC dell'8/8/2014 (All. 10), privando la ricorrente del diritto alla riserva dei posti, senza dare riscontro al reclamo presentato dalla stessa.

La Prof. Alcantra Maria Grazia, con ricorso **N. 11876/2014 R.G.** dinanzi al TAR Lazio sede di Roma (All. 11), impugnava i seguenti atti:

- 1) della graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso primaria, più volte rettificata e riapprovata con decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Sicilia MIUR.AOODRSI Reg.Uff. prot. n. 14099/USC dell'8/8/2014, nella parte in cui alla ricorrente viene escluso il diritto, già riconosciuto in tre precedenti pubblicazioni della medesima graduatoria, alla riserva di posti per invalidi civili di cui alla L. 68/99, così come esposto in ricorso;*
- 2) ove occorra del bando di concorso di cui al DDG 82/2012, art. 3 c. 6 nella parte in cui, esponendo che "Nella domanda, nella quale deve essere chiaramente indicato l'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura per la quale si intende concorrere, a pena di esclusione, i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal citato dPR n. 487 del 1994, dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale di cui all'articolo 2 ...", possa precludere la corretta valutazione del diritto all riserva per invalidità corrente;*
- 3) sempre ove occorra, del Bando di concorso di cui al DDG 82/2012, art. 12 commi 1 e 2 nella parte in cui, esponendo che: "I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n. 81, la cui tabella con la relativa ripartizione dei punteggi è riportata nell'Allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ..." possa inibire la corretta allegazione e valutazione del diritto alla riserva per invalidità della ricorrente;*
- 4) degli eventuali ulteriori atti amministrativi con i quali la predetta graduatoria sia stata eventualmente ulteriormente modificata, che devono intendersi qui impugnati, ancorché sconosciuti;*
- 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, comunque pregiudizievole per la ricorrente;*



nonché, per la correzione della graduatoria del predetto concorso, per la classe di concorso Scuola Primaria, mediante la corretta attribuzione in capo alla ricorrente del diritto alla riserva dei posti quali invalida civile.

Nel corso del giudizio la ricorrente veniva nominata docente di ruolo con decorrenza giuridica dal **01/09/2015** presso l'Istituto Comprensivo I.C.S. "G. Verga" di Scordia in forza dell'atto prot. N. 10830 del 31/07/2015 (All. 12) e del contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 2933 del 01/09/2015 (All. 13), permanendo il suo interesse all'accoglimento della domanda per ottenere l'inquadramento in ruolo con decorrenza del **01/09/2014**.

L'istante, in atto, presta servizio presso l'I.S.S. Carlo Gemellaro di Catania (v. certificato di servizio - All. 14).

Il T.A.R. Lazio – sede di Roma (Sezione Terza Stralcio) ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con sentenza n. 11815/2021 del 16/11/2021 (All. 15), passata in giudicato in data 16/02/2022 per il decorso del termine di tre mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 87 comma 3 e 105 comma 1 c.p.a.¹.

La Prof. Alcantra Maria Grazia, con il presente atto, ripropone le domande dinanzi a codesto On.le Tribunale, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali delle domande, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha declinato la giurisdizione, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., per i seguenti

MOTIVI

La questione ruota attorno al possesso del requisito di riservista quale invalido civile di cui la ricorrente è in possesso.

La materia è regolata dagli artt. 5 e 16 d.P.R. 09/05/1994 n. 487.

L'art. 5 comma 3 cit. stabilisce che *“Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: ...”*. Il successivo art. 16 recita: *“I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli*

¹ Consiglio di Stato, sez. IV, 02/08/2021 n. 562



di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni”.

Il riconoscimento del titolo di preferenza del candidato riservista costituisce un requisito per la sua corretta collocazione nella graduatoria di merito e investe una posizione di diritto soggettivo in quanto avente ad oggetto valutazioni vincolate -e non discrezionali- della P.A. dei titoli di preferenza posseduti dai candidati che hanno superato le prove d'esame in sede di formazione della graduatoria.

La riserva, non è un titolo di merito e non è sottoposta ad alcuna valutazione da parte della Commissione giudicatrice, ma costituisce un titolo destinato ad una valutazione automatica in relazione all'aliquota di reclutamento da destinare a beneficio della riserva per invalidità, che l'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 antepone alle altre ipotesi di precedenza e preferenza di cui al successivo elenco indicato dalla norma; essa va riconosciuta in sede di redazione della graduatoria, purché posseduta dal candidato al dì della domanda, per come recita, appunto, l'art.16 della richiamata fonte normativa.

La giurisprudenza amministrativa formatasi sulla questione in esame ha chiarito che ***“I titoli di preferenza non sono oggetto di esame della Commissione giudicatrice, ma intervengono nella redazione della graduatoria, esclusivamente nell'ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio di merito, con loro applicazione automatica nel rispetto dell'ordine previsto dall'art. 5, d.P.R. n. 487 del 1994, che ha carattere tassativo”*** (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 17/12/2011, n. 1613); precisando, altresì, che ***“In tema di concorsi a pubblici impieghi, i titoli di preferenza, indicati nell'art. 5, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, sono valutabili sebbene non dichiarati ma comunque posseduti all'atto della domanda di partecipazione ed esibiti nei termini previsti dal bando, in caso di superamento delle prove selettive; infatti, i titoli di preferenza non sono oggetto di esame della Commissione giudicatrice, ma intervengono nella redazione della graduatoria, esclusivamente nell'ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio di merito, con loro applicazione automatica nel rispetto dell'ordine previsto dall'art. 5, d.P.R. n. 487 del 1994, che ha carattere tassativo”*** (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 08/07/2010, n. 8359).

I titoli preferenziali dei partecipanti al concorso, dunque, per essere riconosciuti,



devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda e vanno presentati all'atto della formazione della graduatoria finale.

Nel caso in esame sono state soddisfatte entrambe le predette condizioni, in quanto la ricorrente è stata riconosciuta invalida dal **23/03/2012**, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda (**07/11/2012**) -senza che abbia rilievo che a quella data non fosse in possesso della documentazione attestante lo stato di invalidità in quanto a lei pervenuta dall'INPS in data **09/11/2012**- ed era in possesso del predetto titolo di preferenza al momento dell'approvazione della graduatoria di merito.

In relazione all'orientamento della giurisprudenza sulla natura del diritto soggettivo alla riserva in qualità di invalido civile, che non comporta la modifica dell'ordine della graduatoria concorsuale, ormai definita, ma è diretto a far valere un diritto di priorità rispetto all'ordine sancito dalla graduatoria medesima, che, quindi, resta immutata, cosicché si è ormai sul terreno degli atti di gestione e della capacità di diritto privato dell'Amministrazione pubblica ai sensi del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 5, comma 2, con la conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario, cui ha aderito il TAR Lazio sede di Roma con la sentenza n. 11815/2021 del 16/11/2021, la ricorrente ripropone la domanda dinanzi a codesto On.le Tribunale per salvaguardare gli effetti della domanda, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

La ricorrente ha diritto:

- al riconoscimento del titolo alla riserva dei posti per invalidi civili di cui alla L. 68/99, nell'ambito della graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso primaria, rettificata e riapprovata con decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Sicilia MIUR.AOODRSI Reg.Uff. prot. n. 14099/USC dell'8/8/2014 (All. 10); nonché, ove occorra, all'accertamento del diritto alla correzione della predetta graduatoria, per la classe di concorso Scuola Primaria, mediante il riconoscimento del diritto alla riserva dei posti quali invalida civile;
- al risarcimento dei danni per il mancato riconoscimento della riserva dei posti per invalidi civili di cui alla L. 68/99, nell'ambito della graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso primaria, rettificata e riapprovata con decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Sicilia MIUR.AOODRSI Reg.Uff. prot. n. 14099/USC dell'8/8/2014 (All. 10), nella misura delle retribuzioni che avrebbero dovuto essere corrisposte **dal 01/09/2014 al 01/09/2015**, con rivalutazione monetaria e interessi moratori dal dovuto al soddisfo (cfr. sulla giurisdizione Cons. Stato, sez. VI, 22/10/2008, n. 5184).

Per questi motivi,



Voglia l'On.le Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- accertare il diritto della Prof. Alcantra Maria Grazia al riconoscimento del titolo alla riserva di posti per invalidi civili di cui alla L. 68/99, così come esposto in ricorso, nell'ambito della graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso primaria, più volte rettificata e riapprovata con decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Sicilia MIUR.AOODRSI Reg.Uff. prot. n. 14099/USC dell'8/8/2014; per l'effetto, ove occorra, accertare il diritto della ricorrente alla correzione della predetta graduatoria, per la classe di concorso Scuola Primaria, mediante il riconoscimento del diritto alla riserva dei posti quali invalida civile;
- conseguentemente, accertare il diritto della Prof. Alcantra Maria Grazia all'inquadramento in ruolo con decorrenza del 01/09/2014;
- condannare il M.I.U.R. e l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia al riconoscimento del diritto della Prof. Alcantra Maria Grazia alla riserva di posti per invalidi civili di cui alla L. 68/99, così come esposto in ricorso, nell'ambito della graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso primaria, più volte rettificata e riapprovata con decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Sicilia MIUR.AOODRSI Reg.Uff. prot. n. 14099/USC dell'8/8/2014; a tal fine, ove occorra, procedendo alla correzione della predetta graduatoria, per la classe di concorso Scuola Primaria, mediante il riconoscimento del diritto alla riserva dei posti quali invalida civile;
- accertare il diritto della Prof. Alcantra Maria Grazia al risarcimento dei danni per il mancato riconoscimento della riserva di posti per invalidi civili di cui alla L. 68/99, così come esposto in ricorso, nell'ambito della graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso primaria, rettificata e riapprovata con decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Sicilia MIUR.AOODRSI Reg.Uff. prot. n. 14099/USC dell'8/8/2014, nella misura delle retribuzioni che avrebbero dovuto essere corrisposte dal 01/09/2014 al 01/09/2015, con rivalutazione monetaria e interessi moratori dal dovuto al soddisfo;
- condannare il M.I.U.R. e l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia al pagamento in favore della Prof. Alcantra Maria Grazia al risarcimento dei danni per il mancato riconoscimento della riserva di posti per invalidi civili di cui alla L. 68/99, così come esposto in ricorso, nell'ambito della graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso primaria, rettificata e riapprovata con decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Sicilia MIUR.AOODRSI Reg.Uff. prot. n. 14099/USC dell'8/8/2014, nella misura delle retribuzioni che avrebbero dovuto essere corrisposte dal 01/09/2014 al



01/09/2015, con rivalutazione monetaria e interessi moratori dal dovuto al soddisfo;
- disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e onorari di giudizio.

Produce i seguenti atti:

- 1) bando di concorso approvato con D.D.G. 24/09/2012 n. 82;
- 2) domanda di partecipazione al concorso;
- 3) pubblicazione graduatoria ammessi alla prova orale;
- 4) dichiarazione integrativa del 06-06-2013 e allegati;
- 5) verbale della Commissione Medica per la invalidità civile;
- 6) certificato iscrizione elenco disabili del 17-01-2013;
- 7) decreto approvazione graduatoria del 16-04-2014;
- 8) decreto approvazione graduatoria del 03-06-2014;
- 9) decreto approvazione graduatoria del 07-07-2014;
- 10) decreto approvazione graduatoria del 08-08-2014;
- 11 ricorso 11876-2014 al TAR Lazio sede di Roma;
- 12) proposta di assunzione prot. n. 10830 del 31-07-2015;
- 13) contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 2933 del 01-09-2015;
- 14) certificato di servizio presso I.S.S. Gemellaro di Catania;
- 15) sentenza n. 11815-2021 del TAR Lazio sede di Roma. =

La controversia verte in materia di lavoro-pubblico impiego e, avendo valore indeterminabile, soggiace al contributo unificato di euro 259,00.

Catania, 13/05/2023

Avv. Giuseppe Mingiardi

